



COMUNE DI CARLOFORTE

Isola di San Pietro

Provincia del Sulcis Iglesiente

Via Garibaldi, 72 – 09014

www.comune.carloforte.su.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 21/05/2026)



Sindaco: Stefano Rombi

Assessore: Giovanni Verderosa

Responsabile dell'Area 7 – Manutenzione, Servizi Pubblici, Ambiente e Informatica: Nicola Uras

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI	Pag. 3
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE	Pag. 4
CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	Pag. 4
CAPO V - TRASPORTO DEI CADEVERI	Pag. 5
CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CADAVERI	Pag. 5
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI	Pag. 5
CAPO VIII - LOCALI ACCESSORI AL CIMITERO	Pag. 7
CAPO IX - INUMAZIONE	Pag. 7
CAPO X - TUMULAZIONE	Pag. 8
CAPO XI - CREMAZIONI	Pag. 8
CAPO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 13
CAPO XIII - SEPOLTURE	Pag. 14
CAPO XIV - CONCESSIONI CIMITERIALI	Pag. 16
CAPO XV - POLIZIA DEI CIMITERI	Pag. 19
CAPO XVI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI	Pag. 22
CAPO XVII - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia del Cimitero in applicazione:

- della L.R. Sarda 2 agosto 2018 n. 32, recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/31 del 22.02.2019;
- del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- Ordinamento dello Stato Civile;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265

E successive modifiche ed integrazioni

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI

Articolo 2 – Denuncia di morte

Si applica l'articolo 72 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 – Atto di morte

Si applica l'articolo 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 – Denuncia causa di morte

Si applica l'articolo 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32.

Articolo 5 – Morte o sospetto di morte dovuta a reato

Si applica l'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 – Medico necroscopo

Si applica l'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 – Rinvenimento di parti di cadavere

Si applica l'articolo 5 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 12 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32.

Articolo 8 – Autorizzazione alla sepoltura

Si applica l'articolo 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 – Nati morti e resti abortivi

Si applica l'articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Articolo 10 – Periodo di osservazione

Si applicano il Capo II del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32.

CAPO IV – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 11 – Depositi di osservazione

Si applica l'articolo 12 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Obitori

Si applicano gli articoli 13,14,15 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 15 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32.

Articolo 13 – Casa funeraria e sala del commiato

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32.

CAPO V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 14 – Disposizioni generali

Il trasporto dei cadaveri avviene di norma da parte di soggetti privati, dotati di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa applicabile.

Nei soli casi previsti dalla Legge l'onere del trasporto ricade sul Comune.

Per quanto non disciplinato nel seguente capo si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 2 agosto 2018 n. 32

Articolo 15 – Orari e percorso del trasporto presso il Cimitero

Con Ordinanza Sindacale vengono stabiliti percorsi, orari ed altre disposizioni organizzative dei trasporti funebri.

Sino all'emanazione di una nuova Ordinanza sono confermate le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 9 del 25.10.2023.

CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CADAVERI

Articolo 16 – Norma di rinvio

Si applicano le disposizioni di cui ai Capi V, VI, VII e VIII del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 2 agosto 2018 n. 32

CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 17 – Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta ed autorizzata altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte all'infuori di esso ma che abbiano fra i residenti, parenti o affini sino al quarto grado;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte all'infuori di esso ma che vi abbiano

- avuto residenza in passato;
- f) le salme delle persone non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune di Carloforte e che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune medesimo;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 9;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Articolo 18 – Manutenzione, gestione e vigilanza del Cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco, attraverso gli uffici e servizi dell'Ente a ciò preposti, nel rispetto delle disposizioni ordinamentali degli Enti Locali.

2. La gestione del Cimitero può essere diretta oppure affidata o tutto o in parte secondo le modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli organi sanitari preposti controllano il funzionamento del Cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

4. Il necroforo o, per quanto di competenza il personale in servizio:

1) Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o di un suo delegato, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;

2) presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che la cassa del feretro corrisponda ai requisiti di legge;

3) sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

4) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285 del 10.09.90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, traslazioni di salme ed i resti mortali;

5) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

6) regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

7) sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

8) regola l'eventuale apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;

9) vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;

10) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;

11) dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorra, una disinfezione;

12) è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;

13) attende alla pulizia totale del cimitero mantenendo in modo decoroso costantemente;

14) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;

15) mantiene un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed è tenuto a fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza;

16) è tenuto altresì ad avere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

17) non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali di sua competenza;

18) svolge tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero;

19) è tenuto inoltre all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

5. Al personale suddetto è vietato:

1) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

2) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;

3) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;

4) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 19 – Tenuta dei registri

1. I registri di cui all'articolo 52 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sono compilati dal necroforo, presso il Civico Cimitero. In merito alle modalità di conservazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Oltre che i registri di cui al comma 1 il necroforo compila anche, su base mensile:

- a) l'elenco degli interventi di edilizia privata avviati all'interno del Cimitero da parte dei concessionari, con l'indicazione del nominativo del concessionario, dell'area oggetto di intervento, degli estremi del titolo abilitativo, della data del titolo abilitativo, della data di avvio delle lavorazioni e della data di conclusione delle lavorazioni. Gli interventi ricadenti nel regime dell'edilizia libera ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono riportati;
- b) l'elenco giornaliero o settimanale delle lavorazioni effettuate dal personale addetto alla manutenzione e gestione del Cimitero.

I registri di cui al presente comma sono compilati su supporto informatico e sono sottoscritti da necroforo con firma digitale o autografa sul supporto cartaceo.

CAPO VIII – LOCALI ACCESSORI AL CIMITERO

Articolo 20 – Camera mortuaria

Il Cimitero è dotato di una camera mortuaria che funge anche da luogo di deposito per l'osservazione dei cadaveri di cui all'articolo 11.

Articolo 21 – Ossario comune

L'ossario comune è costituito da un locale destinato a deposito delle ossa che non trovino altra destinazione nel Cimitero o non richieste dai familiari per altra destinazione provenienti da:

- a) esumazioni o estumulazioni
- b) ritrovamenti che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione

CAPO IX - INUMAZIONE

Articolo 22 – Norma generale

Si applicano le disposizioni del capo XIV del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 33 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32 e ss.mm.ii.

Articolo 23 – Norma tecnica

1. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti. Lo stile architettonico dovrà armonizzarsi e conformarsi al preesistente. La lastra posta sopra la fossa non potrà superare in altezza 0,30 metri dal piano di campagna e la larghezza del lotto mentre le croci e/o altri arredi posti sopra la lastra di copertura non potranno eccedere m. 1,30 dal piano di campagna.

2. Resta sempre consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo di strutture difformi da quanto prescritto al comma 1.

3. Oltre agli eventuali atti di assenso previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica l'installazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a nulla osta da parte del Responsabile di Area competente alla gestione del Cimitero.

CAPO X - TUMULAZIONE

Articolo 24 – Norma generale

Si applicano le disposizioni del capo XV del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 33 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32 e ss.mm.ii.

Articolo 25 - Lapide

Su ogni loculo dovrà essere collocata a cura e spese degli eredi del defunto una lapide di marmo o altro materiale equivalente che dovrà riportare nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte (almeno l'indicazione dell'anno, salvo possibili ambiguità).

Articolo 26 – Misure minime dei loculi

Per la realizzazione dei loculi si osservano le misure minime consigliate dal paragrafo 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, salvo adeguamenti normativi, come confermate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/31 del 22.02.2019.

Articolo 27 – Esecuzione delle tumulazioni

1. Le tumulazioni sono di norma eseguite dal personale addetto alla gestione del Cimitero di cui al precedente articolo 18.

2. Nei termini previsti dalla Normativa in materia di Enti Locali per l'approvazione delle tariffe la Giunta Comunale delibera le relative tariffe, riduzioni ed esenzioni. Nel caso in cui non venga adottata deliberazione si intendono automaticamente prorogate le tariffe dell'anno precedente.

Con frequenza non inferiore a cinque anni le tariffe vengono adeguate secondo l'indice ISTAT FOI.

3. Nel caso di tumulazioni effettuate in loculi già in concessione il concessionario può procedere all'esecuzione a sua cura e spese. In ogni caso deve essere sempre presente e vigilante il necroforo comunale. In tal caso viene versata una tariffa ridotta.

CAPO XI - CREMAZIONI

Articolo 28 - Generalità

Il presente capo disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale ai sensi:

- della Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri",
- della Legge Regionale 2 agosto 2018 n. 32 recante "Norme in materia funebre e cimiteriale".

Articolo 29 – Disciplina della cremazione

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri",
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla Legge Regionale 2 agosto 2018 n. 32 recante "Norme in materia funebre e cimiteriale".

Articolo 30 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, contenente tutti i dati richiesti.

Articolo 31 – Identità delle ceneri

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 32 – Feretri per la cremazione

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 33 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

Articolo 34 - Crematori

Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Articolo 35- Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 25 X cm. 25 ed altezza di cm. 30, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. In caso di affidamento familiare per conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Articolo 36 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in strutture autorizzate a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) disperse;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Articolo 37 – Iscrizione ad associazione

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 38 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per

disperdere le ceneri.

Articolo 39 - Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte è consentito ai concessionari porre, nel loculo o nella cappella in concessione, targhe individuali con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse su richiesta dell'affidatario e/o dei familiari del defunto.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa delle dimensioni di 30 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza è a carico dei famigliari del defunto.

Articolo 40 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:

- a) in mare:
 - con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione e a non meno di 300 metri dal porto d'approdo più vicino;
 - a non meno di 500 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare dal mese di giugno al mese di settembre
- b) in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

2. La dispersione. è in ogni caso vietata nei centri abitati, come da perimetrazione dello strumento urbanistico vigente e come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. Per la dispersione in mare:

- a) nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di O.F.) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;
- b) dovrà essere fatta all'Autorità Marittima preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

4. La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3 - comma 1 — lettera d) della legge 130/2001, e, più precisamente, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di una associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune e, comunque, alla presenza di un incaricato dal Comune. Sia l'incaricato alla dispersione, sia l'incaricato del Comune dovranno sottoscrivere apposito verbale.

Articolo 41 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto;
- c) il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;
- d) Alla domanda devono essere allegati:
 - a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
 - b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - c. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - d. La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso

in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).

e. L'impegno ad effettuare la dispersione entro 30gg. dalla data di consegna delle ceneri.

L'istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse.

Articolo 42 – Affidamento delle ceneri

1. Il Coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74, 75 76 e 77 del codice civile, ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto alternativamente:

- la tumulazione;
- l'interramento nel cimitero;
- l'affidamento delle ceneri del defunto.

2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza legale dell'affidatario; diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale saranno conservate le ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione delle ceneri, deve esserne data comunicazione al comune entro cinque giorni.

3. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta per la migliore conservazione della stessa e onde evitare qualsiasi forma di profanazione in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" secondo i materiali esterni.

4. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.

5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata presso il cimitero ed una consegnata al richiedente.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione non motivata resa all'ufficiale dello stato civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel cimitero comunale.

7. Le urne già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

8. L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Articolo 43 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
- b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
- g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Articolo 44 - Incaricato del Comune

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile di Area ed è individuato tra:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato del Comune;
- b) i dipendenti dell'Azienda di trasporto funebri incaricata del servizio
- c) c. un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Articolo 45 – Senso comunitario della Morte

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

Articolo 46 - Registri

L'Ufficio di Stato Civile predisposizione apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

- a) per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e delle eventuali variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
- b) per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del Nulla osta del comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato dal Responsabile del Servizio.

Articolo 47 - Modulistica

La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Capo è predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile. I moduli di richiesta sono disponibili per l'utenza anche sul sito internet del Comune.

Articolo 48 - Sanzioni

Periodicamente l'Ufficio competente avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute comminando in caso d'inosservanza delle disposizioni inerenti all'affido e alla dispersione la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi della Legge n. 689/1981, salvo infrazioni più gravi per le quali è prevista la denuncia penale

Articolo 49 – Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite gli organi d'informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Carloforte.

Articolo 50 – Norma transitoria

In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione e all'interramento le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in appositi loculi e/o cellette individuate dal Responsabile di Area competente

CAPO XII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 51 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite dopo un decennio dall'inumazione.
2. Lo svolgimento delle esumazioni ordinarie viene regolato da Ordinanza Sindacale.
3. Le esumazioni avvengono alla presenza dell'Autorità Sanitaria competente e del Necroforo Comunale

Articolo 52 – Esumazioni straordinarie

Si applica l'articolo 83 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 36 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32 e ss.mm.ii.

Articolo 53 – Divieto di esumazione

Si applica l'articolo 84 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 54 – Resti delle esumazioni

Si applica l'articolo 85 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 38 della L.R. 2 agosto 2018 n. 32 e ss.mm.ii.

Articolo 55 - Estumulazioni

1. Le esumazioni, oltre il termine di cui all'art. 51 c. 1, ed estumulazioni, quando non si tratti di salme in sepolture private, si eseguono di norma allo scadere della concessione, salvo rinnovo e sono regolate dal Sindaco.
2. Qualora la decomposizione sia ritenuta dall'Autorità sanitaria incompleta, tale da non potersi ridurre il feretro in cassetta metallica, prima di riporre il feretro si provvederà a praticare alla cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. I loculi liberati dall'estumulazione possono essere riutilizzati previo parere dell'autorità sanitaria.

Articolo 56 – Operazioni vietate sui resti mortali

Si applica l'articolo 87 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 57 – Esumazione/ estumulazione per trasferimento in altra sede

Si applica l'articolo 88 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 58 – Modalità di esecuzione

1. Le esumazioni/estumulazioni nei campi o loculi comuni o in concessione sono eseguite dal personale addetto alla gestione del Cimitero di cui al precedente articolo 18. Nei termini previsti dalla Normativa in materia di Enti Locali per l'approvazione delle tariffe la Giunta Comunale delibera le relative tariffe, riduzioni ed esenzioni.
2. Eccezionalmente i familiari o aventi diritto, possono chiedere all'Amministrazione che le operazioni siano effettuate a cura di personale di propria fiducia. In tal caso, fatta salva comunque la presenza dell'Autorità Sanitaria e del necroforo comunale, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%.
3. Le esumazioni/estumulazioni salvo diversa prescrizione dell'Autorità Sanitaria sono effettuate al mattino, previa interdizione al pubblico dell'area interessata e se necessario con chiusura al pubblico del cimitero.

CAPO XIII - SEPOLTURE

Articolo 59 – Tipologie di sepolture e disposizioni generali

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura a carico del Comune nei casi previsti dalla legge;
 - b) sepoltura a carico del privato mediante concessione con pagamento del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - b.1) lotti o fosse nei campi comuni;
 - b.2) loculi comunali;
 - b.3) colombari-cellette comunali;
 - b.4) aree per sepolture private;
 - b.5) cappelle private
2. Le caratteristiche delle fosse dei campi comuni e dei loculi comunali, sono quelle riportate nel presente regolamento;
3. Nelle sepolture private a seconda che si realizzino tombe per inumazione o tumulazione, le caratteristiche delle fosse o loculi, sono le medesime descritte dal presente regolamento.
4. Nelle cappelle private, fatte salve le caratteristiche strutturali delle fosse o loculi, non si applica l'obbligo di accesso al feretro dall'esterno in quanto l'accesso del feretro può avvenire dall'interno della cappella. A tal fine la cappella sarà realizzata in modo da consentire all'interno uno spazio libero su ciascun loculo per l'accesso del feretro.
5. Le aree destinate a sepolture private di cui al comma 1 lettera b.4), avranno come dimensioni massime cm. 120 sul lato del camminamento e profondità di cm. 250 Sull'area concessa potranno essere realizzate opere, fino ad una altezza massima di cm. 330 o comunque di altezza non superiore ai loculi realizzati dal Comune nella sezione di riferimento del Cimitero (Vecchio, Nuovo, Ampliamento, Primo Ampliamento Nord). Sono fatte le salve le dimensioni preesistenti
6. Le aree destinate a cappelle private di cui al comma 1 lettera b.5), avranno le seguenti dimensioni massime di cm. 380 sul lato del camminamento e profondità di cm. 260. Il fabbricato potrà avere una altezza massima al colmo del tetto di mt.5,00.

Articolo 60 – Sepoltura in loculo comunale

1. Fuori dai casi tassativamente previsti dalla Legge la sepoltura nei loculi o fosse comunali può avvenire:

- a) quando il defunto non abbia diritto alla sepoltura in nessuna sepoltura in concessione del cimitero;
- b) quando il defunto, pur avendo diritto alla sepoltura all'interno di una concessione cimiteriale, non possa di fatto esercitare questo diritto perché è stata esaurita la capacità edificatoria dell'area o loculo in concessione e contemporaneamente non vi siano salme estumulabili.

2. In ogni caso la sepoltura in loculo comunale viene ordinata dal Sindaco, sentito il Responsabile competente.

3. Nei casi di cui al comma 1 lettere a. e b. gli eredi, entro 30 giorni dalla sepoltura, richiedono la concessione del loculo in oggetto. Non è possibile richiedere la concessione di un'area intera, anche se ve ne fosse la disponibilità.

4. Le caratteristiche e le tariffe per la concessione di cui al comma 3 sono le medesime di quelle delle concessioni ordinarie di cui al capo XIV del presente Regolamento.

5. Per le sepolture già effettuate all'entrata in vigore del presente Regolamento gli eredi dovranno effettuare la richiesta di cui al comma 3 entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO XIV- CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 61 – Definizioni e norme generali

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'amministrazione comunale. Per essa il Comune concede al privato l'uso per anni 50, di lotti o fosse in campi comuni, loculi, colombari-cellette costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture private. Allo scadere del periodo di concessione salvo rinnovo, il diritto si intende cessato.

3. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di atto di concessione da stipularsi nelle forme della scrittura privata, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.

4. Le concessioni sono soggette al pagamento del corrispettivo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale. Il canone deve essere versato al momento del rilascio della concessione in unica soluzione. La rateizzazione è ammessa con le medesime modalità e limiti previsti per i tributi comunali e con il limite di 10 rate, se più restrittivo. Il mancato rispetto del pagamento del canone anche di una sola rata, previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge n. 241/1990, comporta la decadenza della concessione.

Articolo 62 – Individuazione delle nuove concessioni

Le nuove aree disponibili per le sepolture sono mappate e numerate a cura dell'ufficio comunale competente. La numerazione viene condotta con criteri razionali e approvata con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 63 – Assegnazione delle nuove concessioni

1. Le nuove concessioni vengono rilasciate a seguito di procedimento ad evidenza pubblica. L'avviso pubblico viene approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai commi seguenti.

2. L'avviso pubblico dovrà restare aperto per non meno di 30 giorni consecutivi, durante tale periodo si avrà

pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet ufficiale del Comune di Carloforte.

3. L'avviso pubblico dovrà contenere, almeno:

- a) indicazione del numero e tipologia delle concessioni rilasciabili;
- b) importo del canone di concessione;
- c) durata della concessione;
- d) termini e modalità per la presentazione delle domande;
- e) criteri di assegnazione;
- f) durata della graduatoria,
- g) invito agli interessati utilmente collocati in precedenti graduatorie, ma che non hanno ottenuto concessione a confermare l'interesse alla concessione;
- h) responsabile e termini del procedimento.

4. In ogni caso si deve lasciare sempre libero un adeguato numero di aree o di loculi per le finalità di cui all'articolo 60.

5. Possono partecipare all'avviso pubblico tutte le persone idonee alla sepoltura nel cimitero comunale riportate all'articolo 17 del presente regolamento.

6. Saranno esclusi dalla graduatoria:

- a) coloro che risultano titolari di concessione per analoga tipologia;
- b) coloro che avendo diritto alla sepoltura in concessioni in atto non abbiano dichiarato, al momento della domanda, di rinunciare a tale diritto;
- c) coloro che, titolari di concessione per diversa tipologia, all'atto della domanda non abbiano dichiarato di rinunciare al precedente titolo;
- d) d) coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza da concessione cimiteriale negli ultimi cinque anni.

Articolo 64 – Obblighi e divieti dei concessionari

1. Le sepolture private ovvero assegnate in concessione non possono avere accesso diretto all'esterno del Cimitero.

2. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sulla stessa un sepolcro. Il diritto di costruire può essere esercitato in qualsiasi momento mentre vi è l'obbligo di costruire in caso di necessità, ovvero nel momento in cui sia necessario effettuare la sepoltura di uno dei soggetti aventi diritto alla sepoltura nell'area cimiteriale ai sensi del successivo articolo 65. L'inosservanza di questo obbligo costituisce grave inadempienza degli obblighi dei concessionari e porta alla decadenza della concessione secondo il disposto del successivo articolo 71. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. In ogni caso l'edificazione del sepolcro è soggetta alle procedure previste dalla Normativa Edilizia e Urbanistica vigente. L'eventuale decadenza del titolo edilizio per non avere eseguito le opere comporta la decadenza della concessione cimiteriale.

4. E' severamente vietato e costituisce causa di decadenza della concessione fare lucro o speculazione sulle aree in concessione.

5. Non è ammesso in alcun caso, anche fra parenti o affini, lo scambio, permuta o cessione totale o parziale del diritto di loculi, fosse, cellette o aree già assegnate, anche se non utilizzate, anche in forma gratuita. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. I componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, possono essere titolari di una sola concessione di area cimiteriale. Resta salvo il cumulo di concessioni derivato dalla voltura o rinnovo delle stesse per successione ereditaria.

7. E' fatto obbligo ai privati concessionari di provvedere alla manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende interventi ordinari e straordinari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere perché indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene o di decoro.

8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti costruiti dal Comune, quali loculi, cellette, ossari ecc..., provvede il Comune con spese a carico dei concessionari (in solido) dei manufatti oggetto di manutenzione. Su autorizzazione del Responsabile è possibile provvedere direttamente da parte dei concessionari.

9. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente.

- a) Le parti decorative costruite o installate dal concessionario.
- b) L'ordinaria pulizia.
- c) Interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

10. L'inadempienza degli obblighi esposti in questo articolo e il mancato rimborso delle somme anticipate dal Comune a carico dei concessionari, comporta la decadenza della concessione.

Articolo 65. Diritto alla sepoltura nelle concessioni cimiteriali

1. Gli aventi diritto alla sepoltura – in qualsiasi forma – all'interno di un'area o di un loculo oggetto di concessione cimiteriale sono:

- a) il concessionario;
- b) i suoi ascendenti (genitori, avi paterni e materni);
- c) del coniuge e dei figli fra i quali anche gli affiliati, naturali, legittimati e adottati. S
- d) dei suoceri
- e) dei generi
- f) delle nuore
- g) dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno e la matrigna.

2. Ai fini del presente articolo si intendono parificati ai coniugi le parti delle unioni civili di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76 e pertanto le indicazioni di cui alle lettere c), d), e), f) del precedente comma devono intendersi secondo tale principio.

3. In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

4. Nel caso di presenza di più concessionari, questi rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione. Nella domanda di concessione potrà comunque indicarsi fra gli stessi richiedenti un delegato cui l'ufficio debba fare riferimento.

5. Sono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Articolo 66. Voltura e subentro

1. Alla morte di un concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi legittimi. A tal fine tutti o alcuni eredi inoltrano al Comune apposita istanza di voltura di concessione cimiteriale.

2. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni fornite, emette un nuovo atto di concessione cimiteriale in favore dei concessionari superstiti e di tutti gli eredi dei concessionari defunti che mantiene la scadenza della concessione precedentemente rilasciata. La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

3. Eventuali eredi che per qualsiasi motivo risultassero esclusi dall'intestazione della nuova concessione possono far valere i propri diritti presentando apposita istanza ai sensi del successivo articolo 68.

Articolo 67. Rinnovo della concessione

1. A cura del responsabile del Cimitero, nell'imminenza della scadenza di concessione, si provvederà a dare opportuna comunicazione al concessionario con specifica dei termini e modalità per l'eventuale rinnovo.

2. Nel caso che l'intestatario della concessione non sia più in vita la comunicazione viene inviata agli eredi dei quali l'ufficio è a conoscenza.
3. Il rinnovo viene richiesto da tutti gli aventi diritto di cui ai commi precedenti o solo da alcuni utilizzando l'apposita modulistica.
4. Il rinnovo consiste nell'emissione di un nuovo atto concessorio oneroso al quale si applicano tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento per le nuove concessioni.
5. Il canone concessorio deve essere versato in solido dagli aventi diritto. L'Amministrazione Comunale in nessun caso effettua il frazionamento del canone tra gli eredi della concessione cimiteriale.
6. In merito alla titolarità della nuova concessione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 in quanto applicabili e disciplinanti situazioni analoghe. La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 68. Rettifiche e correzioni alle concessioni vigenti

1. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 66 gli eventuali eredi presentano al Responsabile di Area competente apposita istanza di rettifica-voltura. L'Amministrazione avvia pertanto il relativo procedimento indicando gli attuali concessionari come controinteressati e chiudendo il procedimento con una determinazione espressa.
2. In caso di esito favorevole per i richiedenti si procede alla voltura della concessione cimiteriale secondo le modalità del precedente articolo 66.
3. Nel caso siano riscontrati errori sulla numerazione delle aree in concessione il Responsabile competente provvede alla rettifica con proprio atto e con l'emissione di nuove concessioni rettificcate.

Articolo 69. Estinzione delle concessioni

Le concessioni si estinguono:

- a) per soppressione del cimitero;
- b) per scadenza del termine di concessione senza che sia provveduto al rinnovo;
- c) per revoca;
- d) decadenza;
- e) rinuncia;

Articolo 70. Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eventi eccezionali o esigenze di pubblico interesse. La necessaria dichiarazione viene deliberata dalla Giunta Comunale.
2. I concessionari hanno diritto ad ottenere in luogo del loculo, fossa, area o celletta revocata, compatibilmente con le disponibilità, analogo tipo di sepoltura in altro sito dello stesso cimitero, alle medesime condizioni e per la durata residua loro spettante, senza pagamento di corrispettivo alcuno.
3. I concessionari hanno diritto con onere a carico dell'Amministrazione, alla estumulazione o esumazione, al trasporto dei feretri o dei resti nel nuovo sito assegnato secondo l'ordine numerico crescente del loculo, celletta, fossa, e al ripristino delle opere debitamente autorizzate e realizzate per la sepoltura oggetto della revoca.
4. Qualora il concessionario intenda realizzare ex novo nel loculo, fossa, celletta, posa di lapidi o altri manufatti compresi gli arredi funerari, diversi dai precedenti, dovrà provvedervi a propria cura e spese, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
5. Il concessionario cui venga revocato il diritto di concessione, potrà richiedere con diritto di precedenza, una concessione diversa dall'originaria. In questa ipotesi sarà rilasciata a tutti gli effetti una nuova

concessione a titolo oneroso. In questo caso le spese di cui al comma 3 del presente articolo sono a totale carico del concessionario.

Articolo 71. Decadenza

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune previa comunicazione di avvio del procedimento, per inadempienza anche ad una sola delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.
2. La comunicazione di avvio del procedimento viene notificata ai concessionari e, se ricorre il caso, agli eredi legittimi noti degli stessi.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la contestazione delle violazioni commesse ed eventualmente le misure che il concessionario deve attivare per evitare la decadenza, indicando anche la tempistica.
4. Il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le operazioni necessarie a liberare il loculo, fossa, celletta di cui è dichiarata decaduta la concessione. Qualora non provveda nei termini imposti, procederà il Comune in danno agli ex concessionari.
5. La decadenza comporta la perdita di ogni diritto da parte del concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna.
6. Nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione al titolare non potrà essere rilasciata altra concessione di loculo, celletta o fossa per i successivi 5 anni. Resta sempre salvo la voltura o il rinnovo di altre concessioni in essere.

Articolo 72. Rinuncia

1. I concessionari o gli eredi delle concessioni cimiteriali possono, in ogni momento, rinunciare ai propri diritti sulle medesime in favore degli altri concessionari o coeredi.
2. Nel caso non vi siano altri concessionari o coeredi la concessione si estingue per rinuncia. In tal caso ai concessionari non spetta alcun rimborso dei canoni concessori versati.
3. I manufatti, gli arredi e le opere realizzate dal concessionario rinunciatario, divengono di piena proprietà dell'Amministrazione comunale, senza diritto di rivalsa alcuna da parte del concessionario.
4. Non è possibile estinguere la concessione per rinuncia se nell'area sono ancora presenti salme, resti mortali o urne cinerarie.

CAPO XV – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 73. Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Necroforo, da rilasciarsi solo per comprovati motivi;
4. L'avviso di chiusura è dato di regola con segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 74. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività questua;
 - c) ai fanciulli molto piccoli quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute il Necroforo può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, indicando i percorsi da seguire e gli orari.

Articolo 75. Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato:
 - I. ogni atto o comportamento irriverente o in contrasto con l'austerità del luogo e precisamente:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - II. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Necroforo. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - III. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - IV. Qualsiasi attività commerciale;
2. Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. E' altresì rigorosamente vietata l'offerta di servizi e/o prestazioni anche se attinenti alla materia cimiteriale. Le imprese che intendono proporre servizi e/o esecuzione di opere, previa richiesta e pagamento della tariffa di affissione, potranno esporre nelle bacheche predisposte dall'Amministrazione appositi avvisi. Sono categoricamente vietate affissioni fuori da dette bacheche.

Articolo 76. Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Necroforo.

Articolo 77. Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, una volta sfioriti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi.
2. Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure posti fuori dalle aree in concessione, il Necroforo, previa diffida, anche verbale, ai concessionari, provvederà alla loro rimozione.

3. Provvederà inoltre d'ufficio alla rimozione ed eliminazione delle corone sfiorite e nei periodi opportuni provvederà alla falciatura delle erbe in tutto il cimitero e alla successiva eliminazione.

Articolo 78. Disposizioni varie sui lavori privati

1. Le lapidi e manufatti devono essere introdotte già definite e pronte per il montaggio. In tutti i casi i lavori di costruzione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria eseguiti da privati concessionari che per la loro natura non possano essere eseguiti fuori del cimitero, dovranno essere concordati col Responsabile del cimitero, al fine di non creare situazioni di disagio né, pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile in materia di esecuzione di lavorazioni, di difformità al progetto approvato comportano la decadenza della concessione, senza diritto di rivalsa alcuna né rimborso al concessionario. Si fa eccezione per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera la cui rimozione possa pregiudicare la stabilità e conservazione.

3. Non sono consentiti lavori, salvo quelli indifferibili ed urgenti nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre.

4. I materiali di risulta e di rifiuto provenienti dalle costruzioni o manutenzioni dovranno essere sollecitamente asportati a cura e spese del concessionario e, per esso, dall'esecutore dei lavori. In caso di inadempienza, previa ingiunzione al concessionario affinché provveda, procederà l'Amministrazione comunale, senza diritto di rivalsa o restituzione e con recupero anche coattivo delle spese sostenute, da addebitarsi al concessionario.

5. Nel caso di sepolcro abbandonato per incuria o irreperibilità degli aventi diritto il Comune previa ingiunzione ai concessionari, fatta anche per pubblicazione all'Albo Pretorio in caso di irreperibilità, può, procedere alla rimozione delle opere pericolanti e alla messa in sicurezza in danno ai concessionari. L'inottemperanza all'ingiunzione costituisce motivo di decadenza della concessione.

6. Nel caso in cui sia accertato dal Responsabile un pericolo immediato per l'incolumità dei fruitori del Cimitero il Comune può procedere alla messa in sicurezza in danno dei concessionari, senza necessità di preventiva comunicazione.

Articolo 79. Arredi funebri

Gli arredi funerari devono essere consoni al decoro del cimitero. Qualora l'Amministrazione dovesse ritenerne opportuna la rimozione, previa ingiunzione al concessionario affinché provveda, procederà al ritiro di detti materiali, senza diritto di rivalsa o restituzione e con recupero anche coattivo delle spese sostenute, da addebitarsi al concessionario.

CAPO XVI – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Articolo 80. Costruzione di cappelle

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese le ispezioni tecniche necessarie.

2. Sono fatti salvi tutti gli atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati previsti dalla

Normativa settoriale ed edilizia, da conseguirsi con i procedimenti previsti dalla Norma per gli interventi edilizi.

Articolo 81. Caratteristiche e uso delle cappelle

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nel cimitero.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali, gli stessi, assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO XVII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della Delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento eterointegra le concessioni vigenti, fatta salva la durata della concessione.
3. In casi eccezionali, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può essere disposta la deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni normative sovraordinate. In casi di particolare urgenza può provvedere la Giunta Comunale, previa ratifica alla prima seduta consiliare utile.

Articolo 83. Tariffe

1. Tutte le tariffe indicate nel presente Regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nelle more continuano ad applicarsi le tariffe precedenti, per quanto applicabili.
2. Le tariffe vengono aggiornate annualmente.

Articolo 84. Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339, 340 e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché degli artt. 106, 107, 108 del Regolamento Comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, e successive modificazioni ed integrazioni.